

BOZZA INTERVENTI SEMINARIO DEL 20/11/2007

CENTRO STUDI

DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE “NESOS”

Gruppo di studio sul progetto di distribuzione
coordinatore : dr.ssa Ornella Oropallo
seminario: 20 novembre 2007, ore 16.30
aula udienza civile collegiale Corte di Appello

IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE ART. 510 C.P.C.

**Presentazione dei lavori del gruppo di studio sul progetto di distribuzione
(coordinatore)**

CONTENUTO E FINALITA' PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Il progetto di distribuzione è il documento che ripartisce tra i creditori procedenti e interventori l'importo ricavato dalla vendita del lotto o dei lotti del processo esecutivo sulla base di un ordine di gradazione dei diversi crediti.

Il piano di riparto e la relativa approvazione non sono una fase necessaria del processo esecutivo; infatti, nel caso in cui vi sia un solo creditore o in caso di conversione del pignoramento si parla di attribuzione delle somme con provvedimento del giudice. Costituiscono, invece, una fase necessaria quando esistono più creditori o, soprattutto, quando la massa attiva ricavata è incapiente a soddisfare tutte le ragioni creditorie.

La disciplina dettata per il processo esecutivo non prevede alcuna specifica norma in tema di redazione del progetto di riparto. Tuttavia, considerata la sua funzione, è opportuno che il documento sia strutturato in modo che si dia un breve rendiconto delle somme disponibili per il riparto, un breve rendiconto delle spese di procedura, un elenco dei creditori in ordine di priorità da soddisfare e le cause di prelazione eventualmente riconosciute, nonché un riepilogo finale analitico delle somme spettanti a ciascun creditore.

Il progetto di distribuzione, oggi, può essere redatto dal giudice dell'esecuzione o anche delegato ad un professionista: la novella consente la nomina di avvocati, dottori commercialisti e notai.

Il giudice, qualora non intenda estendere al medesimo professionista sia la delega delle operazioni di vendita sia quella relativa al progetto di distribuzione, può avvalersi di un diverso consulente nominato nell'udienza di vendita, dopo l'aggiudicazione, specificandone i compiti e regolandone l'attività con opportune disposizioni.

(OROPALLO/IVONE/PANTALENA)

INTRODUZIONE NOVITÀ

Gli interventi della riforma sul progetto di distribuzione

1. La riforma del 2005 interviene sulla fase del progetto di distribuzione in due direttrici:

- una prima, necessitata dall'innovazione della disciplina degli interventi;
- una seconda, indipendente dalla prima, che si inserisce nel solco delle modifiche di semplificazione del rito, relativa alle controversie in sede distributiva.

La prima, infatti, è stata oggetto di entrambi i testi normativi di riforma (la L. 80/05 e la L. 263/05) e, con il secondo, si è in parte adeguato il meccanismo al nuovo subprocedimento di verifica endoprocedimentale dei crediti non titolati ed in parte grandemente attenuata ogni incongruenza derivante dall'originaria previsione di accantonamento *sine die*.

Nel testo complessivamente risultante, la norma in esame prevede che, al momento del riparto, sia fondamentale presupposto la bipartizione tra creditori muniti di titolo e creditori intervenuti che siano privi di titolo; e, tra questi ultimi, equipara ai primi quelli i cui crediti siano stati in tutto o in parte riconosciuti: per costoro, evidentemente, il riparto ha luogo senz'altro.

Quando però vi siano creditori non muniti di titolo, i cui crediti non siano stati riconosciuti (o non siano stati riconosciuti per intero), è imposto l'accantonamento delle somme che in astratto loro spetterebbero in base al progetto di distribuzione.

Sensibile alle osservazioni dei primi interpreti, il legislatore della L. 263/05 ha poi previsto di limitare nel tempo l'accantonamento e di regolarne le fasi successive: è infatti rimessa al giudice la fissazione del termine finale, che in ogni caso non può superare i tre anni (a decorrere dalla data in cui viene emessa l'ordinanza di riparto delle somme spettanti ai creditori muniti di titolo o equiparati); ma è lecito fissare un termine più breve, in relazione alle previsioni del tempo necessario per conseguire un titolo esecutivo.

In questa fase si riverberano le conseguenze dell'ampiezza dei poteri del debitore, a seguito del riconoscimento o del disconoscimento: condotta sostanzialmente arbitraria (in senso tecnico), assistita probabilmente soltanto dalle ordinarie regole in tema di responsabilità processuale aggravata (di cui all'art. 96 cod. proc. civ.) e, pertanto, obiettivamente non in grado di offrire una tutela adeguata ai creditori in buona fede che ne fossero danneggiati.

Per rendere più effettiva la tutela di costoro, comunque, rimane intatta la reciproca facoltà di contestare i presupposti e l'entità della partecipazione al riparto, vale a dire di sollevare una controversia distributiva, nelle nuove forme dell'art. 512 cod. proc. civ.

Tanto significa che, al momento della predisposizione del piano di riparto, occorrerà calcolare comunque tutti i crediti, comprendendovi quelli non riconosciuti integralmente come se fossero stati riconosciuti e con il privilegio richiesto, ma contemporaneamente indicando se e quale parti dei

crediti ammessi, siccome oggetto di disconoscimento, debba essere accantonata e quindi non debba essere distribuita. Nei files correntemente adoperati occorre così una specifica previsione della distribuibilità e del relativo importo, in modo da presentare un riepilogo chiaro di quanto possa essere effettivamente oggetto del mandato di pagamento e di quanto invece debba attendere la successiva fase della riattivazione del riparto.

Il nuovo comma 2 dell'art. 510 cod. proc. civ. disciplina minuziosamente la fase della riattivazione del riparto, dopo che questo sia stato sospeso in attesa che i creditori non muniti di titolo ed i cui crediti non siano stati riconosciuti possano conseguire il titolo.

La riattivazione può avere luogo:

- in ogni caso, decorso il termine fissato dal giudice (o, in mancanza di fissazione, decorso il termine massimo stabilito *ex lege* di tre anni);
- anche prima di tale termine, ma a condizione che vi sia istanza di uno (o più) dei creditori interessati (e quindi di uno di coloro che si sono visti accantonare le somme) e che non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo (oppure, naturalmente, ad istanza di tutti i creditori che si sono visti accantonare le somme).

La riattivazione:

- presuppone necessariamente un'istanza di uno (o più) fra i creditori solo nel secondo caso, cioè prima del termine fissato dalla legge o dal giudice;
- nel primo caso, cioè alla scadenza di detto termine, può avere luogo di ufficio o ad istanza di uno dei soggetti del processo, che peraltro, in base a principi generali, o dimostrino di avervi interesse oppure qualifichino l'istanza come sollecitazione del potere ufficioso del magistrato.

Alla riattivazione si procede necessariamente, in base del resto al principio generale dell'art. 485 cod. proc. civ., mediante la fissazione di un'udienza di comparizione *ad hoc* dinanzi al giudice dell'esecuzione. Questa, in base ad una interpretazione sistematica, deve intendersi riservata al debitore ed a quelli, tra i creditori (procedente ed intervenuti, in teoria), che non siano stati già integralmente soddisfatti o che siano comunque interessati dall'esito del riparto delle somme accantonate.

All'esito di tale comparizione, il giudice distribuisce la somma accantonata anche ai creditori che nel frattempo si sono muniti di titolo, se del caso previo un progetto di distribuzione supplementare. I creditori che ancora non si siano muniti di titolo non hanno quindi alcuna possibilità di soddisfacimento all'interno di quel processo esecutivo: essi assumeranno il rischio conseguente all'inutile decorso del triennio, quand'anche ciò non sia stato ad essi imputabile.

Poiché si riapre la fase di distribuzione, devono ritenersi ripristinate le facoltà di contestazione *ex art. 512 cod. proc. civ.*, ma, per l'effetto preclusivo comunque da riconoscersi al primo riparto già

operato, non possono ritenersi ancora ammissibili le questioni risolte da quest'ultimo in via diretta o indiretta (cioè, non rese in quella sede oggetto di contestazione, nonostante le parti interessate potessero farlo).

Qualora, infine, decorso il termine finale dell'accantonamento ed effettuata la distribuzione conseguente, residuino ulteriori somme, queste sono restituite al soggetto passivo dell'espropriazione, cioè al debitore o al terzo che la ha subita.

2. Una scelta coerente con la sommarizzazione del rito di cognizione, altro dei cardini della riforma, è stata operata per le controversie in tema di distribuzione.

In questa delicata fase, che può giungere anche dopo un lungo lasso di tempo dopo l'inizio del processo esecutivo, possono infatti insorgere controversie (e quindi contestazioni sulla sussistenza dei fatti costitutivi dei relativi diritti soggettivi delle parti) su di una o più tra queste questioni:

- sussistenza di uno o più crediti,
- ammontare di uno o più crediti,
- sussistenza di diritti di prelazione.

In base alla giurisprudenza non univoca della Suprema Corte, poi, a tali contestazioni – o almeno alle prime due – sarebbe legittimato anche il debitore, che potrebbe così muovere ogni sorta di contestazione sull'*an debeatur* senza sostanziali limiti temporali.

Si passa, con la riforma, da un sistema garantisticamente ancorato alla necessità di un giudizio ordinario a cognizione piena ad un subprocedimento incidentale deformalizzato.

Prima della riforma era necessaria una decisione con sentenza appellabile e pertanto vi era per le parti il normale triplo grado di giurisdizione: c'era una parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo, che poteva rimanere sospeso per i molti anni necessari alla definizione del processo di cognizione, ma questo pur sempre si giustificava per la presenza di questioni su diritti e, comunque, conduceva ad un giudicato sulle relative questioni, con il vantaggio di escludere ulteriori contestazioni tra le parti.

Dopo la riforma, in presenza di una di tali controversie, il giudice dell'esecuzione: a) sente le parti; b) compie i necessari accertamenti; c) provvede sulle controversie con ordinanza; d) può sospendere la distribuzione della somma ricavata, in tutto o in parte (anche se risulta difficile ipotizzare che, proprio nel momento in cui risolve le controversie con l'ordinanza, con questa stessa il giudice dell'esecuzione sospenda poi la distribuzione).

L'ordinanza con cui si risolvono le controversie, poi:

- è impugnabile, in via generale, con opposizione ad atti esecutivi;
- è impugnabile, nella parte in cui provvede sulla sospensione, con il reclamo previsto dal capoverso dell'art. 624 cod. proc. civ.

Il sistema è quindi rivoluzionato nelle forme.

Si tratta pur sempre di un simulacro di processo ordinario, poiché:

- il suo oggetto è una statuizione endoprocessuale finalizzata alla sola ripartizione della somma ricavata e, come tale, non destinata alla forza formale del giudicato (se non nel caso dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi) in ordine alla sussistenza o meno di diritti soggettivi;
- peraltro, il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti e svolgere gli accertamenti opportuni, cioè istruire il procedimento nel rispetto del contraddittorio, ma con una deformalizzazione totale, con una eventualizzazione della tutela dei diritti delle parti;
- la sospensione parziale non è più intrinsecamente collegata alla parte controversa della somma da distribuire, ma, almeno in teoria, possibile senza neppure la ricorrenza di gravi o giusti motivi e per somme individuate liberamente dal giudice.

Tanto comporta che, soprattutto dinanzi a contestazioni complesse, tutti i mezzi di istruzione del giudizio ordinario potrebbero essere assunti o disposti; mentre davvero difficile risulta armonizzare le due impugnative separatamente previste. Anche in questo caso, poi, si perde almeno un grado di cognizione piena: dal sistema previgente articolato sui normali tre gradi a cognizione piena, ci si riduce ad un grado a cognizione sommaria seguito da altri due a cognizione piena e, quanto alla sospensiva, addirittura a due soli gradi a cognizione sommaria.

È necessario pertanto applicare al subprocedimento minimali garanzie in tema di equilibrato esercizio dei poteri del giudice e delle parti, mentre la sospensione potrà adeguatamente ancorarsi alla parte della somma da distribuire che sia contestata non infondatamente e solo nell'ipotesi in cui non sia possibile risolvere contestualmente le controversie.

(DE STEFANO)

FASE N. 1: INDIVIDUAZIONE SOMMA RICAVATA / MASSE ATTIVE

La somma da distribuire è formata da:

1. quanto proviene a titolo di **prezzo** in caso di vendita o di **conguaglio** in caso di assegnazione dei beni pignorati, oltre interessi maturati;
2. dalla **rendita** o dai **proventi** delle cose pignorate derivanti dall'eventuale custodia (se il custode non avesse ancora depositato il conto finale di gestione, il CTU dovrà provvedere ad invitare all'adempimento quanto prima al fine di allegare il conto della sua gestione, per la successiva approvazione, al progetto di distribuzione. Il CTU, peraltro, provvederà, ad inserire tra le spese in prededuzione anche quelle relative alla definitiva liquidazione del Custode);
3. dall'eventuale **cauzione** versata dall'aggiudicatario, trattenuta in caso di sua inadempienza;

4. da quanto versato in caso di **conversione del pignoramento** ed eventualmente trattenuto nell'ipotesi in cui il debitore non provveda al versamento della somma sostituita dal G.E. ai beni pignorati (alcuni GE sono del parere di doverla restituire perchè non inerente alla procedura esecutiva immobiliare);
5. qualcuno sostiene che la somma da ripartire sia costituita anche da un eventuale **risarcimento del danno** a carico dell'aggiudicatario inadempiente ove il ricavato del nuovo incanto sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione unito alla cauzione; trattandosi, ex art. 177, 2° comma disp. att. c.p.c., di un credito anche in questo caso in sede di distribuzione verrà assegnato ad uno o più creditori secondo la graduazione.

Se esiste un solo immobile venduto ed un solo debitore, non esiste neanche un vero progetto di distribuzione.

Se, invece, vi sono più immobili nella medesima procedura (o perché vi sia stato all'origine un unico pignoramento su più beni, o perché siano state riunite più procedure), è necessario preliminarmente individuare le singole masse su cui l'unico o i più creditori intervenuti dovranno essere soddisfatti.

A tal fine è, in linea di massima, opportuno considerare come singola massa l'importo ricavato dalla vendita di ogni singolo bene (1 immobile = 1 massa).

E' possibile, però, accorpate in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità) (es. Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A; concorrono, inoltre, in via chirografaria sul bene B; Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno anche un credito chirografario sul bene C; le masse sono due: bene A+B e bene C).

Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e/o agli atti di intervento.

Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso l'atto di intervento non contiene alcuna indicazione al riguardo. In tal caso si considererà l'intervento come relativo ai ricavi di tutti i beni presenti nella procedura al momento dell'intervento, salvo l'ordine dato dalle cause di prelazione.

In caso di riunione di procedure, i pignoramenti e gli interventi anteriori alla riunione, presenti in una procedura, non si estendono ai beni dell'altra procedura, tranne se gli stessi beni risultino comuni ad entrambe.

Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti della prima procedura, per poter concorrere anche sui beni non compresi nella procedura originaria, devono, se lo ritengono, fare formale atto di intervento nella seconda procedura, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni

della seconda procedura. Essi, quindi, saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavo di quei beni, a seconda della fase in cui avranno depositato tale atto.

Gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.

ATTENZIONE: Nel computo della somma da ripartire devono essere valutate anche le somme eventualmente già corrisposte dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 T.U. Legge Bancaria, agli istituti di credito fondiario.

(OROPALLO/IVONE/PANTALENA)

La formazione delle masse attive.

1. Il processo esecutivo tende alla trasformazione in denaro dei beni del debitore al fine del soddisfacimento per equivalente, cioè con la consegna del denaro ricavato dalla procedura, del creditore.

Si ha allora che il debitore perde la titolarità del bene pignorato, fisicamente individuato in natura, con il decreto di trasferimento, sicché la sua proprietà si trasferisce, in virtù di quest'ultimo, sul ricavato della vendita o sul prezzo. In sostanza, può sostenersi che alla titolarità del bene si sostituisce la titolarità sul controvalore o su quanto ricavato dalla vendita di questo.

Solo con l'ordinanza di distribuzione – e quindi successivamente anche alla formazione del piano di riparto – il giudice dell'esecuzione opera il trasferimento della titolarità sulla somma o su parte di essa dal debitore ai singoli creditori aventi diritto.

Pertanto, nell'intervallo tra il decreto di trasferimento e l'ordinanza che dispone in concreto la distribuzione del ricavato, titolare del denaro rimane sempre il debitore, solo che, come non poteva disporre del bene, non può disporre neppure di dette somme, sottoposte al controllo del giudice. Solamente con l'ordinanza di distribuzione (e cioè di approvazione del piano di riparto) il debitore perde definitivamente la titolarità dell'equivalente in denaro del bene pignorato e, raggiunta con l'effettivo pagamento, la finalità soddisfattoria (anche solo parziale) dei creditori, il processo esecutivo cessa di esistere.

In linea di massima, tutti i beni appartenenti ad un unico debitore e resi oggetto di una unica procedura espropriativa costituiscono una autonoma massa attiva. Problemi non si pongono, allora, per il caso di un unico debitore e di un solo compendio, appartenente pertanto per definizione soltanto a lui; la questione si complica per l'ipotesi di più debitori e più creditori, ma solo qualora i crediti non siano vantati nella stessa misura e/o con gli stessi accessori (ad es. i privilegi) nei confronti di tutti i debitori.

In quest'ultima ipotesi occorre mantenere separate le masse attive, facendole corrispondere ciascuna al coacervo delle attività, già facenti parte del patrimonio di ciascun debitore: detti cespiti attivi, sia nella loro originaria forma in natura che come trasformati in denaro, sono infatti destinati, per la norma generale dell'art. 2740 cod. civ., al soddisfacimento dei creditori del debitore cui appartengono. Pertanto:

- uno o più beni appartenenti allo stesso debitore: unica massa attiva;
- uno o più beni appartenenti a più di un debitore, purché solidali o per quote uguali, ma con creditori che vantano crediti nei confronti di tutti i debitori in misura uguale o solidale e con uguali privilegi;
- uno o più beni appartenenti a più di un debitore, e/o per quote disuguali, ma con creditori che vantano crediti nei confronti di tutti i debitori in misura uguale o solidale e con uguali privilegi: la massa attiva va ripartita in ragione delle quote di ciascun debitore;
- più beni o più quote di beni appartenenti a più di un debitore in proporzioni diverse, con creditori che vantano crediti nei confronti di tutti i debitori in misura o con privilegi disuguali: la massa attiva va ripartita in ragione dei beni o delle quote di ciascun debitore.

La problematica si sposta poi sull'imputazione delle masse passive: ad esempio, in caso di debito solidale, è corretto partire con un'ipotesi di imputazione del credito sulle masse di ciascuno dei debitori solidali in parti uguali, salvo poi a fare gravare su di una od altra delle masse attive, se rimaste capienti, quei residui dei crediti solidali che non fossero stati soddisfatti a seguito dell'applicazione di una quota uguale.

2. Ciascuna massa attiva o somma ricavata è generalmente indicata come composta:

- 1) dal prezzo delle cose vendute, al netto delle imposte ed altri accessori di legge;
- 2) dal conguaglio in caso di assegnazione, cioè da quella parte del prezzo di assegnazione pagato dall'assegnatario che eventualmente ecceda il credito di questi;
- 3) dalle rendite o dai proventi (anche in questo caso, al netto degli accessori di legge e, deve ritenersi, delle somme necessarie per produrle) delle cose pignorate, anche se all'esito di custodia o di amministrazione giudiziaria;
- 4) dalla multa (perdita della cauzione) ed il risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario inadempiente;
- 5) dalle sanzioni contro gli offerenti non comparsi (un decimo della cauzione: nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 580 cod. proc. civ.) o degli aumentisti di quinto non comparsi (l'intera cauzione: nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 584 cod. proc. civ.);
- 6) benché non sia generalmente indicata quale "somma ricavata" ai fini della distribuzione, anche dalla somma ricavata dalla conversione, sia essa andata o meno a buon fine (art. 495, terz'ultimo

comma, cod. proc. civ. per il caso di conversione non coltivata; ma vi è questione sulla possibilità di incamerare direttamente le somme versate dal debitore a corredo di istanze di conversione inammissibili);

7) benché non sia generalmente indicata quale “somma ricavata” ai fini della distribuzione, anche dal denaro pignorato.

Per giungere alla massa attiva netta vanno scorporate dalla somma di quanto sopra le spese di procedura o della massa:

a) quelle di custodia, da rapportarsi – secondo le indicazioni del g.e. – alle singole masse attive (in generale, in proporzione al peso complessivo, secondo la stima, dei beni rispetto al coacervo pignorato);

b) quelle per il pagamento del delegato o dell’esperto o di un eventuale C.T.U., ovvero delle altre spese di procedura, ove non anticipate dal creditore procedente o surrogante (il quale le esporrebbe comunque tra i propri esborsi, assistiti dal privilegio della prededuzione);

c) a seconda delle prassi interpretative applicate nei singoli uffici, quelle per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli sui beni aggiudicati;

d) a seconda delle prassi interpretative applicate nei singoli uffici, quelle per la liberazione dei beni aggiudicati.

È dubbio se le altre somme comunque ricavate dall’espropriazione siano suscettibili di essere comprese nelle dette masse attive. Per queste, è opportuno che il singolo giudice dell’esecuzione, se del caso compulsato da chi è materialmente incaricato della predisposizione del progetto di distribuzione, risolva le difficoltà che via si presentano.

(DE STEFANO)

FASE N. 2: RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELLE RAGIONI CREDITORIE

Nel procedere alla formazione del progetto di distribuzione, il giudice o il professionista delegato, provvederà in primo luogo a raccogliere la documentazione necessaria, prima fra tutte le note di precisazione del credito. Anche se la norma non prevede un autonomo atto per la precisazione del proprio credito, è prassi diffusa che le parti interessate alla distribuzione delle somme attive presentino un atto riepilogativo con il conteggio sia delle somme spettanti come sorta capitale sia delle somme spettanti come accessorio maturato in corso di causa (interessi, spese, ecc.). A tal proposito si rammenta che, per il creditore ipotecario, gli interessi decorrono fino alla data della vendita, ossia dalla data del decreto di trasferimento e , quindi, solo dopo l'emissione dello stesso è possibile calcolare i relativi importi. In questa notula, il creditore procedente potrà indicare altresì

le spese da lui anticipate per lo svolgimento della procedura e gli onorari del proprio difensore. Nella precisazione del credito viene anche indicato il privilegio eventualmente richiesto in relazione ai diversi crediti. A tali note dovranno essere allegati quei documenti in originale – se non già prodotti – necessari alla verifica dell'ammontare dei crediti e dell'esistenza del privilegio. Se non prodotti neanche in questa circostanza sarà cura del professionista delegato chiederne il deposito. Tra questi documenti un particolare rilievo assume, nel caso di mutuo ipotecario con restituzione a rate costanti, il cosiddetto piano di ammortamento.

La documentazione a supporto deve essere in originale ed il titolo deve essere munito di formula esecutiva.

Normativa transitoria

Per quanto riguarda la normativa transitoria è necessario immediatamente evidenziare che negli interventi normativi che hanno realizzato la riforma del processo esecutivo nulla è previsto se non che le nuove norme si applicano alle procedure esecutive già in corso alla data di entrata in vigore, ad eccezione delle deroghe e le previsioni specifiche in materia di vendita e di intervento.

La riforma del processo esecutivo, nella sua elaborazione definitiva, è entrata in vigore il 1° marzo 2006. Per le nuove procedure esecutive, ovviamente, ha trovato immediata applicazione.

Per le procedure pendenti a tale data la disciplina transitoria ha espressamente previsto l'applicazione immediata delle modifiche apportate alle norme del processo esecutivo (dettagliatamente elencate nell'art.2 3-sexies d.l.35/2005). Sembrerebbe quindi che per quel che concerne in particolare la fase della distribuzione, alle procedure già pendenti al 1° marzo 2006 si applichino immediatamente le seguenti novità:

- l'accantonamento delle somme da attribuire ai creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo in attesa del loro riconoscimento totale o parziale (art. 510 cpc.);

- la possibilità per il G.E. (competenza esclusiva) di risolvere tutte le controversie circa la sussistenza o l'ammontare di uno o

più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, da decidere con **ordinanza** (art.512 cpc.);

- l'ampliamento delle "competenze" del professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis in materia di formazione del progetto di distribuzione

e di ordine di pagamento delle singole quote ai creditori (artt. 596 e 598 cpc.);

- la limitazione della possibilità di intervenire (anche tardivamente) nel procedimento a creditori titolati ed a quelli che, seppur non muniti di titolo esecutivo, siano in possesso o di uno strumento di tutela avanzato o di estratto autentico di scritture contabili (ovviamente in tali casi la partecipazione

alla distribuzione è subordinata all'esito favorevole della fase di verifica, altro istituto introdotto dalla riforma).

Questa soluzione sarebbe perfettamente in linea con il dato letterale della disciplina transitoria che prevede due sole eccezioni o deroghe all'immediata applicazione della novella in materia di vendita e di intervento; nonchè in sintonia con le intenzioni del legislatore della riforma che ha cercato di realizzare un processo esecutivo quanto più agile, razionale e semplice e senza dubbio rispettosa del principio che vuole l'immediata applicazione delle nuove norme processuali e dei nuovi istituti acceleratori se ciò non incide su diritti già acquistati vigenti le vecchie norme.

Ma il condizionale è però d'obbligo in quanto v'è chi, forzando il dato letterale della disposizione transitoria che afferma che quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, **la stessa** ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, sostiene che in questo caso non solo la vendita ma l'intera procedura resti assoggettata alla precedente normativa.

Quali interessi e diritti quesiti questa applicazione più conservatrice e meno estesa della riforma intenda tutelare non è dato comprendere: i protagonisti del processo esecutivo (anche se già in itinere), forse ad eccezione del debitore e di eventuali creditori non titolari intenzionati ad intervenire, dovrebbero avere tutti interesse a che il processo esecutivo giunga a conclusione nel migliore dei modi (con il soddisfacimento di tutti o dei più) e nel minor tempo possibile, risultato che almeno nelle intenzioni la riforma si prefigge di raggiungere!

Ad ogni modo, un sostegno alla tesi "conservatrice" lo si potrebbe rinvenire nelle norme che si occupano della delega delle operazioni di vendita. Il co. 2 dell'art. 591 bis rubricato "Delega delle operazioni di vendita", recita che il professionista delegato provvede:...12) alla formazione del progetto di distribuzione ... Gli artt. 596 e 598 poi prevedono che in caso di delega il professionista, in luogo del giudice, formi un progetto di distribuzione, lo depositi in cancelleria e, una volta approvato, provveda al pagamento delle

single quote. Alla luce di queste disposizioni si potrebbe affermare che la distribuzione è una appendice del sub - procedimento della vendita e non una fase autonoma.

L'altra specifica previsione riguarda l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo per il quale la disciplina transitoria afferma che conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

Questa norma è il frutto della applicazione concreta del principio del *tempus regit actum* per il quale la validità degli atti processuali deve essere valutata con riguardo alle norme vigenti al momento del loro compimento; nonchè del principio che - se è vero che per espressa volontà legislativa le norme processuali sono immediatamente applicabili - questa regola non vale per quelle norme che, pur operando nell'ambito processuale, sono destinate ad incidere su diritti quesiti riconosciuti "ex lege" prima di ogni modifica o abrogazione della legge che li contempla. L'effetto

prodotto da un intervento senza titolo esecutivo posto in essere sotto la vigenza delle precedente normativa è il diritto acquistato dal creditore di partecipare alla distribuzione. Si dirà di più: riconoscere e garantire che l'intervento di un creditore privo di titolo esecutivo conservi efficacia vuol dire riconoscere e garantire la partecipazione alla distribuzione nei modi e termini regolati dagli precedente normativa che non prevedeva la fase di verifica di cui al nuovo testo dell'art. 499 c.p.c. e/o l'accantonamento delle somme in attesa del riconoscimento totale o parziale del credito. Stando così le cose, seppur in pochissimi casi (e cioè nei procedimenti esecutivi già in corso non ancora giunti alla fase della distribuzione) l'entrata in vigore della riforma potrà comportare la coesistenza tra distribuzione vecchia maniera” – cioè senza accantonamento - per i creditori intervenuti senza titolo esecutivo prima del 1° marzo 2006 e distribuzione con accantonamento per i creditori senza titolo ma legittimati ad intervenire ai sensi del nuovo art. 499 c.p.c., intervenuti dopo la predetta data.

(NASTRI/ATORINO)

L'accantonamento; la formazione e l'approvazione del progetto di distribuzione.

Considerato il testo novellato dell'art. 510, co. 2°, 3° e 4°, c.p.c., con riguardo alla distribuzione del ricavato, i creditori possono essere distinti in due categorie¹:

- a) i creditori titolati che hanno diritto alla collocazione nel piano di riparto e al pagamento immediato, essendo muniti di titolo esecutivo e quelli il cui credito sia stato riconosciuto dal debitore;
- b) i creditori non titolati che non hanno diritto alla collocazione nel piano di riparto, ma all'accantonamento perché non muniti di titolo esecutivo o perché non riconosciuti dal debitore.

La novità più significativa è una importante restrizione delle condizioni per intervenire. Due sono i principi informatori:

- a) la limitazione della facoltà di intervenire ai soli creditori muniti di titolo esecutivo;
- b) la concessione della facoltà di intervenire per i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.

La principale innovazione consiste nell'introduzione di un'ulteriore categoria di creditori intervenuti e nella sottoposizione di tutti gli interventi non fondati su titolo esecutivo ad una fase di verifica a valenza meramente interna al processo esecutivo. Possono dispiegare intervento i creditori che, al momento del pignoramento:

¹ cfr: Astuni, “La distribuzione della somma ricavata”, in AA.VV. La riforma del processo esecutivo, Quaderni Semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato, suppl. al n. 1/2006, 189 e segg. sub) commento all'art. 510 c.p.c. (dopo le modifiche della legge n. 263/05) che peraltro aggiunge la categoria di coloro che, privi di titolo, pur legittimati all'intervento, siano esclusi dall'accantonamento per non averne fatto istanza e/o per non avere iniziato il giudizio per ottenere il titolo.

- a) avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
- b) ovvero avevano un diritto di pegno;
- c) ovvero ancora avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
- d) ovvero, infine, erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.

Per quanto riguarda gli interventi fondati su titolo esecutivo si è scelta la soluzione di escludere i creditori privi di titolo esecutivo dalla facoltà di giovare delle procedure esecutive individuali da altri avviate. L'intervento risulta ammissibile, e il riscontro dei suoi presupposti necessario, soltanto in caso la posizione processuale dell'intervenuto fosse idonea ad incidere sulla stessa prosecuzione del processo o sulla sua definizione:

- al momento della rinuncia di tutti gli altri creditori;
- al momento dell'istanza di conversione o di riduzione;
- in sede di surroga;
- in sede di distribuzione.

In tali circostanze, grande attenzione era dedicata alla prova del credito. A seguito della riforma, invece, consegue che è sempre precluso al giudice dell'esecuzione ogni controllo intrinseco sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, elementi questi consacrati già nel titolo esecutivo. La necessità del titolo esecutivo rende ancora più garantista, per il debitore, la procedura esecutiva.

Per quanto concerne i crediti su scritture contabili, i creditori imprenditori possono comunque dispiegare intervento, sia pure con il particolare requisito formale dell'allegazione dell'estratto autentico notarile delle medesime scritture.

La tempestività dell'intervento è ancorata all'udienza di determinazione delle modalità della vendita o della dichiarazione del terzo: infatti, il ricorso per intervento, senza limitazione ad alcuna delle categorie di interventi, va presentato prima che sia tenuta tale udienza. Nessun intervento, né con titolo, né senza titolo, è ammissibile dopo che sia iniziata l'udienza di determinazione delle modalità della vendita.

La sostanziale innovazione in tema di intervento è l'istituzione di un procedimento generalizzato di verifica, a fini peraltro esclusivamente interni al singolo processo esecutivo, della non contestazione del credito. Preliminare è l'onere, per il creditore che intervenga appunto senza titolo esecutivo, di notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso per intervento:

- una copia del ricorso per intervento;
- nonché una copia dell'estratto autentico delle scritture contabili, se l'intervento ha luogo sulla base di questo.

Nel momento in cui pronuncia l'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita o di assegnazione il giudice dispone la comparizione dinanzi a sé del debitore o dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, per un'udienza da fissarsi entro i sessanta giorni successivi; la notifica del provvedimento è posta a carico di una delle parti: e, in applicazione del criterio dell'interesse, bene potrebbe designarsi proprio il creditore intervenuto non titolato. Il processo subisce uno sdoppiamento: la fase della vendita prosegue autonomamente, mentre parallelamente si verificano i crediti degli intervenuti non titolati.

E' poi con riferimento a questa successiva udienza, fissata per la verifica dei crediti non fondati su titolo esecutivo, che sorge uno specifico onere di comparizione e di contestazione in capo al debitore. All'udienza egli però deve comparire, perché, in difetto, i creditori non titolati azionati contro di lui si hanno per riconosciuti.

L'eventuale riconoscimento rileva ai soli fini dell'esecuzione nella quale è operato. All'interno del processo esecutivo ed ai fini del suo svolgimento, dunque, il debitore non può più utilmente contestare il credito.

Il disconoscimento del credito pone in capo al creditore, il cui credito sia disconosciuto, l'onere di munirsi di un adeguato titolo che riconosca invece il suo credito.

Il riconoscimento del credito dà diritto al creditore di partecipare alla distribuzione per l'importo riconosciuto.

Al contrario l'intervenuto espresso disconoscimento abilita comunque il creditore non titolato all'accantonamento in sede di distribuzione, alla duplice condizione:

- che egli ne faccia esplicita istanza;
- che egli dimostri di aver proposto, entro i trenta giorni successivi all'udienza di riconoscimento, l'azione necessaria a conseguire un titolo esecutivo in ordine al medesimo credito.

Si è già detto che, per questi ultimi, la collocazione nel piano di riparto e lo stesso accantonamento sono subordinati, dall'ultimo comma dell'art. 499 c.p.c., alla presentazione di apposita istanza ed all'esercizio dell'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo nel termine di giorni trenta, decorrente dall'udienza di verifica ovvero, se si ammette l'intervento non titolato tardivo, dalla data dell'intervento stesso (secondo altra prospettazione, pure avanzata in dottrina, poiché un intervento tardivo sarà ammissibile, a prescindere dall'udienza destinata al riconoscimento, ed anzi non vi sarebbe per gli intervenuti tardivamente nemmeno l'onere di rispettare il termine di trenta giorni (dalla data dell'intervento) per l'inizio del giudizio di merito, purché questo risulti effettivamente instaurato al momento della predisposizione del piano di riparto - cfr. Saletti, op.cit, 193 e seg. - sarebbe comunque sufficiente, per l'inserimento nel piano di riparto, l'inizio dell'azione di merito prima della redazione dello stesso).

Considerato che, a norma dell'art. 596 c.p.c., il giudice dell'esecuzione (o il professionista delegato) deve formare il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, *“non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo”*, è da ritenere che, entro lo stesso termine, il creditore interessato all'accantonamento, che abbia fatto la relativa istanza, dia la prova dell'inizio e della pendenza del processo per ottenere il titolo esecutivo, mediante il deposito in cancelleria di atti idonei allo scopo, quindi, non soltanto e necessariamente la copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il certificato di pendenza rilasciato dalla cancelleria o la copia di verbali o di atti o provvedimenti del giudice.

Sembra possibile che, in mancanza della previsione normativa di appositi oneri formali, l'istanza sia formulata nello stesso verbale dell'udienza di verifica ovvero successivamente, purché entro il termine di trenta giorni (ove lo si ritenga necessario alla stregua di quanto detto nel testo e nelle note che precedono); il termine, per la lettera della norma, pare riferito sia all'istanza medesima che alla proposizione dell'azione in giudizio. *Contra*, nel senso invece che l'istanza debba essere proposta all'udienza, Saija, op.cit.

L'accantonamento è disposto dal giudice *“per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni”*, secondo quanto dispone l'art. 510, co.3°, c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 263/2005.

Da tutti i commentatori si è posto in evidenza come tre anni possano non essere un tempo sufficiente anche per cause indipendenti dalla volontà dei creditori e, comunque, la relativa previsione si presti, se non proprio a dubbi di legittimità costituzionale, quanto meno a serie perplessità. Conte, op.ult. cit., nota che il sistema normativo potrebbe comportare la vanificazione del sequestro conservativo, malgrado si tratti di una misura finalizzata proprio ad impedire il pericolo di infruttuosità per il periodo necessario alla formazione del titolo esecutivo. Si potrebbero aggiungere analoghe considerazioni anche per le cause di prelazione iscritte e per i privilegi -a maggiore ragione, come già notato, ove si tratti di privilegi speciali non risultanti da pubblici registri, per i cui titolari nemmeno è previsto il diritto all'accantonamento- dal momento che l'inutile decorso del triennio farebbe perdere ai creditori privi di titolo sia i privilegi che le garanzie reali sul bene ormai venduto nella procedura esecutiva.

Non si è stabilito il *dies a quo* di tale termine, sì che l'alternativa potrebbe essere tra la data del deposito del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 596 c.p.c. e la data dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 598 c.p.c. Astrattamente sarebbe ipotizzabile che il *dies a quo* sia la data di introduzione del giudizio per procurarsi il titolo esecutivo, ma la lettera dell'art. 510, riferita decisamente all'accantonamento, induce ad escludere un'interpretazione di questo tipo.

Orbene, è da ritenere che sarà l'udienza fissata per l'audizione dei creditori sul piano di riparto depositato in cancelleria la sede più idonea per la presa d'atto dell'accantonamento (che, in ossequio alla previsione normativa, “è disposto” dal giudice) contemplato nel progetto di distribuzione, al quale, come quest'ultimo nel suo insieme, va dato corso previa attuazione del contraddittorio. In particolare, a detta udienza, se è raggiunto l'accordo tra tutte le parti (o se vi è approvazione per mancata comparizione ex art. 597 c.p.c.), il giudice accantonerà le somme corrispondenti ai crediti degli intervenuti senza titolo e da tale momento decorrerà il termine di tre anni (o l'altro, inferiore, fissato dal giudice) per il conseguimento del titolo.

Il meccanismo dell'accantonamento comporta che il progetto di distribuzione debba essere redatto in un unico contesto e tenendo conto dei crediti di tutti i creditori intervenuti legittimamente, compresi quelli non muniti di titolo e non riconosciuti, come se avessero attualmente diritto al riparto, quindi secondo il grado che spetta loro (Per la liquidazione dovrà farsi riferimento all'importo indicato nel ricorso per capitale ed interessi.).

Così predisposto, il progetto di distribuzione potrà già essere sottoposto a contestazioni ex art. 512 c.p.c. all'udienza fissata ex art. 596 c.p.c..

Quanto alle modalità per addivenire alla distribuzione, dopo l'approvazione, è certo che il progetto di distribuzione che prevede accantonamenti possa dare, perciò, luogo ad una distribuzione parziale, in modo che, dedotte le somme da accantonare, si proceda alla distribuzione sia nei confronti dei creditori in prededuzione e di quei creditori i cui diritti prevalgano su quelli dei creditori beneficiari dell'accantonamento sia nei confronti dei creditori in pari grado o successivi a questi (alcuni autori sono contrari al rinvio della distribuzione di parte di attivo destinato al pagamento di crediti di grado pari o successivo a quello accantonato ASTUNI).

Tale modo di procedere non scongiora del tutto le incongruenze del sistema dell'accantonamento poiché, se è vero che è ipotizzabile almeno la soddisfazione parziale (nei limiti ovviamente della capienza delle somme disponibili) dei creditori in posizione deteriore rispetto ai beneficiari dell'accantonamento, non si può certo escludere che i creditori muniti di titolo, ma chirografari, restino temporaneamente non soddisfatti, in tutto o in parte, fintantoché i creditori privi di titolo, ma assistiti da garanzia, non vedano scadere invano il termine all'uopo concesso dal giudice. Nota criticamente Capponi, che il sistema dell'accantonamento, sia pure a termine, implica una negazione di tutela per i creditori muniti di titolo, la cui (integrale) soddisfazione viene ad essere limitata a vantaggio di posizioni che potrebbero rivelarsi insussistenti ovvero sussistenti in limiti non coincidenti con l'oggetto della cautela, essendo per di più rimessa detta soddisfazione immediata ad una scelta del debitore.

Inoltre, non si può trascurare l'ulteriore possibile complicazione data dal fatto che, nell'eventualità che tutti od alcuni di questi ultimi non conseguano il titolo esecutivo ovvero lo conseguano per un credito di misura diversa da quella considerata, si dovrà procedere alla redazione di nuovo progetto onde ridistribuire tra tutti gli altri creditori, originariamente muniti di titolo o che l'abbiano conseguito nelle more, le somme accantonate per i predetti. Potrebbe sembrare allora più conforme ad esigenze di semplificazione evitare di distribuire anticipatamente tutte quelle somme la cui entità potrebbe essere messa nuovamente in discussione dalle vicende processuali dei crediti non titolati *sub iudice* : ma ciò, oltre ad accentuare le incongruenze di cui sopra, è contrario alla lettera della legge, che impone di accantonare soltanto le somme che spetterebbero ai non titolati.

Al fine di completare la distribuzione delle somme l'art. 510 c.p.c. prevede che venga tenuta apposita udienza *“decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio”* ovvero anche prima che sia decorso detto termine *“se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo”*.

Tali ultime modifiche sono state apportate dalla legge n. 263/05, laddove il sistema introdotto *ex novo* dalla legge n. 80/05 era nel senso della revisione del progetto di distribuzione man mano che i creditori privi di titolo lo avessero conseguito. Nell'attuale formulazione la norma impone un'unica revisione del progetto o, meglio, un'unica convocazione delle parti per dare luogo ad una distribuzione supplementare.

In particolare, non si avrà revisione nel caso in cui si siano muniti di titolo tutti coloro che erano stati beneficiari dell'accantonamento ed il loro credito sia stato consacrato nel titolo esecutivo per le somme accantonate: in loro favore sarà infatti dichiarata l'attribuzione secondo la graduazione del progetto di distribuzione già approvato. In ogni altro caso, come detto, occorrerà ridistribuire tali ultime somme tra i creditori non ancora soddisfatti, evidentemente previa redazione di progetto di riparto supplementare, ovvero restituirle al debitore (o al terzo esecutato). Quest'ultima peraltro è la destinazione delle somme residue dopo l'esecuzione del progetto di distribuzione definitivo (art. 510, ult. co., c.p.c.).

L'una o l'altra delle soluzioni potrà essere raggiunta soltanto dopo che, su istanza di parte o d'ufficio, il giudice abbia fissato apposita udienza, cui dovranno partecipare, oltre al debitore ed al/i creditore/i beneficiario/i dell'accantonamento il creditore procedente e gli intervenuti che non siano già stati integralmente soddisfatti. Non è chiaro se, nel caso in cui si debba formare un progetto di distribuzione supplementare, questo debba essere depositato preventivamente ai sensi dell'art. 596 c.p.c.: in mancanza di apposita previsione, tale adempimento sembrerebbe però da escludere; tuttavia, resta dubbio se, nel caso in cui il progetto di distribuzione supplementare venga

predisposto alla stessa udienza, possa dirsi approvato anche ex art. 597 c.p.c. Pure a quest'ultima udienza, peraltro, potranno insorgere incidenti ex art. 512 c.p.c..

(OROPALLO/IVONE/PANTALENA)

Gli interventi tardivi.

Controversa è la questione dell'ammissibilità dell'intervento tardivo dei creditori dovuta al contrasto esistente tra il nuovo testo dell'art. 499, co.2° e 5°, c.p.c. ed il testo, rimasto sostanzialmente immutato, degli artt. 565 e 566 c.p.c., nonché degli artt. 500 e 564 c.p.c.

La prima norma stabilisce che il ricorso *“deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita ...”* e sembrerebbe riferirsi ad ogni tipo di intervento, compreso quello titolato. Tuttavia, prevedendo l'art. 564 c.p.c. le facoltà dei creditori intervenuti tempestivamente in contrapposizione ai due articoli successivi che riguardano i creditori intervenuti tardivamente, è da escludere che con la modifica apportata all'art. 499 c.p.c. si siano volute implicitamente abrogare tali ultime norme.

Da ciò deriva che, per i creditori muniti di titolo, è mantenuta la possibilità di intervenire dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita, ma prima di quella di discussione del piano di riparto, al fine di partecipare alla distribuzione del residuo, se chirografari, ovvero in ragione dei loro diritti di prelazione, se iscritti o privilegiati.

In dubbio se l'ammissibilità dell'intervento tardivo del creditore non titolato, sia privilegiato che chirografario.

Superabile, invece, una terza opzione, per la quale sarebbe ammissibile soltanto l'intervento tardivo dei creditori iscritti e privilegiati in forza della previsione dell'art. 566 c.p.c., mentre non lo sarebbe per i creditori privi di titolo chirografari: il sistema normativo non consente una siffatta distinzione tra le categorie di creditori “non titolati”, che l'art. 499 c.p.c. accomuna quanto alla previsione del procedimento di riconoscimento. Pertanto, delle due l'una: o tale procedimento è comunque pregiudiziale all'accantonamento ed allora deve esserlo per tutti i creditori per i quali è previsto; o si tratta di un beneficio accordato ai creditori tempestivi ed allora di tale vantaggio non possono godere tutti indistintamente coloro che intervengono oltre il termine utile per conseguirlo, senza che però sia loro precluso il diritto all'accantonamento.

Si potrebbe infatti sostenere che l'art. 499 c.p.c. consenta l'accantonamento soltanto nel caso in cui il creditore sia intervenuto in tempo utile per l'udienza di riconoscimento e, quindi, per farne istanza ed avviare, in caso di disconoscimento, nei trenta giorni successivi, il giudizio necessario per conseguire il titolo esecutivo; con la conseguenza che si dovrebbe ritenere perentorio tale ultimo termine.

Tuttavia, a prescindere dalla mancata previsione normativa di siffatta perentorietà, la soluzione appare veramente troppo drastica.

Quanto, infatti, ai creditori iscritti e privilegiati, è da rilevare che l'eventuale sanzione della tardività si potrebbe tradurre, addirittura, nel venir meno del diritto reale di garanzia o del privilegio, dal momento che, se il creditore non riuscisse a munirsi tempestivamente di titolo esecutivo, non solo verrebbe escluso dal riparto, ma, per l'effetto purgativo della vendita forzata, vedrebbe irrimediabilmente compromesso il proprio diritto.

Quanto al creditore chirografario tardivo non titolato, la tesi dell'inammissibilità -pure sostenuta in dottrina GHEDINI - MIELE- sarebbe in contrasto con la norma dell'art. 565 c.p.c., a meno di volere ritenere abrogata per implicito esclusivamente quest'ultima norma o di intenderla riferita soltanto ai chirografari muniti di titolo.

Pare allora da preferire la tesi alternativa che vede la tempestività dell'intervento funzionale all'instaurazione del sub-procedimento di verifica. *Così, anche se con una riserva per i creditori che intervengono sulla base di scritture contabili, Capponi, op.ult.cit., per il quale la soluzione è "quella di considerare tutti gli interventori tardivi, non muniti di titolo, come creditori del mero accantonamento ovvero come creditori il cui diritto sia stato (implicitamente) contestato".* Nello stesso Saija, op.cit. e, dopo analitica disamina delle possibili interpretazioni, sostanzialmente anche Soldi, op.cit.

La conseguenza più ragionevole e coerente appare quindi quella per la quale i creditori tardivi perderanno il "diritto" al beneficio del riconoscimento, vale a dire che non si potrà richiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione "tardiva" dell'udienza allo scopo deputata - fissazione, che sarebbe in contrasto proprio con quelle finalità di efficienza perseguite, tra l'altro, nel fissare un termine per l'intervento ed un termine per l'udienza stessa- ma si richiederà ai creditori intervenuti tardivamente l'onere di fare istanza di accantonamento e di agire nel termine di trenta giorni dal deposito dell'intervento per munirsi di titolo esecutivo, al fine di partecipare proficuamente al riparto, sia pure con le limitazioni previste per i chirografari. Secondo altra prospettazione, pure avanzata in dottrina, l'intervento tardivo sarà ammissibile, a prescindere dall'udienza destinata al riconoscimento, ed anzi non vi sarebbe per gli intervenuti tardivamente nemmeno l'onere di rispettare il termine di trenta giorni (dalla data dell'intervento) per l'inizio del giudizio di merito, purchè questo risulti effettivamente instaurato al momento della predisposizione del piano di riparto: cfr. Saletti, op.cit, 193 e seg..

Resta da chiedersi se, intervenendo tardivamente, il creditore non munito di titolo debba comunque notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza

di scritture contabili: se si ritiene che tale onere sia finalizzato esclusivamente all'instaurazione del sub-procedimento di verifica, la risposta non potrà che essere negativa; diversamente, si deve concludere se si ritiene che la notifica si renda utile anche al fine di provocare le contestazioni del debitore, se non altro ex art. 617 c.p.c.

Meno controvertibile appare la questione concernente l'esatta individuazione del termine ultimo perché un intervento possa essere considerato tempestivo; questione, che, a sua volta, presenta due aspetti problematici.

Il primo, di assoluta novità, consegue alla lettera dell'*incipit* del secondo comma dell'art. 499 c.p.c. (*"il ricorso deve essere depositato **prima** che sia tenuta l'udienza..."*), che potrebbe fare ritenere che l'intervento tempestivo sarebbe ammissibile fino ad un momento prima che l'udienza abbia inizio (Così, infatti, De Stefano): atteso però il tenore letterale degli artt. 564, 565 e 566 c.p.c. (*"**non oltre** la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita"*) e considerata la finalità di consentire al giudice dell'esecuzione di fissare un'udienza di verifica con lo stesso (o contestualmente al) provvedimento con cui dispone la vendita, si ritiene che l'intervento sia possibile anche all'udienza fintantoché il giudice non abbia appunto pronunciato tale ultimo provvedimento.

Questa conclusione consente di dare soluzione anche al secondo problema -che peraltro si era posto in termini analoghi in passato per il tenore dell'art. 563 c.p.c., oggi abrogato (che faceva riferimento alla *"prima udienza **fissata** per l'autorizzazione alla vendita"*) (Sulla questione si era divisa la dottrina: nel senso che occorresse riferirsi alla udienza così come fissata ex art. 569 c.p.c. Andrioli, op.cit.; nel senso, invece, che fosse rilevante il momento processuale in cui il giudice si pronunciava effettivamente sulla vendita) - se rilevi la data dell'udienza fissata *ab origine*, anche se poi questa non si sia tenuta ovvero non abbia avuto l'esito fisiologico dell'ordinanza di vendita, ovvero se rilevi l'udienza in cui tale provvedimento sia effettivamente adottato. Le considerazioni di cui sopra, ma anche la lettera dell'art. 499, co.2°, c.p.c. (*"...udienza in cui **è disposta** la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569"*) fanno preferire questa seconda interpretazione.

(E' da ritenere che con la menzione dell'assegnazione il legislatore si sia inteso riferire all'espropriazione mobiliare e presso terzi, non anche all'istituto dell'art. 590 c.p.c., che presuppone, nell'espropriazione immobiliare, già espletate senza successo sia la vendita senza incanto che quella con incanto: si veda sulla questione, diffusamente Saija, op.cit.)

(Ghedini pagg. 250 – 253)

(OROPALLO/IVONE/PANTALENA)

FASE N. 3: SPESE IN PREDEDUZIONE

Sono spese in prededuzione (in genere anticipate dal creditore procedente o dall'aggiudicatario e non ancora rimborsate):

- le spese di custodia e l'onorario del custode;
- le spese per la stima e l'onorario del perito stimatore;
- le spese per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, IVA ecc.);
- le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita, qualora l'aggiudicatario abbia depositato istanza di partecipazione al progetto di distribuzione;
- le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore procedente;
- eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene;
- l'onorario del CTU;
- l'onorario del legale del procedente (verificare).

Le spese sopportate dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nel processo di esecuzione che trovano collocazione in prededuzione e, quindi da soddisfarsi come tali, nell'ambito del progetto di distribuzione delle somme, sono tutte quelle sostenute nell'interesse comune della massa dei creditori a garanzia e tutela del bene pignorato (art. 2755, 2770 e 2777 c.c.).

Sono tali le spese sostenute per il pignoramento, ivi compresi diritti ed onorari del legale, per la custodia, per gli onorari del perito nominato per la stima dell'immobile, per la vendita (affissioni, notifiche, pubblicità), per le competenze professionali del consulente nominato per la redazione del progetto e quant'altro utile per la conservazione dell'immobile oggetto dell'esecuzione.

Tutte le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito e possono trovare soddisfazione, al pari del credito per capitale ed interessi, solamente in caso di capienza, ossia di utile partecipazione di costoro alla distribuzione derivante cioè dalla realizzazione di massa attiva da ripartire agli aventi diritto.

Interessante, inoltre, è il principio stabilito dalla Suprema Corte (sez. III 7/12/1977 n. 5310) secondo il quale il credito per le spese di esecuzione, anticipate dal creditore procedente e/o dai creditori intervenuti, sorge non già di volta in volta, quando vengono compiuti i singoli atti esecutivi, bensì nel momento in cui viene emessa l'ordinanza di distribuzione, con la quale il giudice dell'esecuzione accerta e liquida le spese anticipate dal creditore e destina al soddisfacimento del relativo credito con privilegio art. 2755 e 2770 c.c. una parte della somma ricavata.

(DI LALLO – NAPOLI)

FASE N. 4: INDIVIDUAZIONE DEI PRIVILEGI

A titolo meramente esemplificativo:

- tributi diretti: Irpef, Irpeg, Ilor limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari;
- tributi indiretti: Tassa di registro, Tassa di successione, Imposte catastali e ipotecarie, Iva relativa alla cessione dell'immobile, in caso di responsabilità solidale del cessionario, Invim, nel caso in cui sia richiesta all'acquirente per mancato pagamento da parte del venditore, crediti per concessione di acque e contributi per opere di bonifica e miglioramento;
- crediti vantati dal promissorio acquirente dell'immobile oggetto di esecuzione per la mancata esecuzione del contratto preliminare di compravendita (crediti per la restituzione delle somme versate in acconto, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni nonché quelli per le spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento)

Rapporti tra procedure esecutive per credito fondiario e fallimento

Il credito fondiario è una forma di credito speciale avente per oggetto la concessione, da parte di istituti bancari, di finanziamenti a medio e lungo termine, per un dato importo e a condizioni prestabilite, diretti al miglioramento, alla costruzione o all'acquisto delle proprietà immobiliari rurali o urbane e garantiti da ipoteca di primo grado sulle stesse.

Dottrina e giurisprudenza hanno pertanto riconosciuto un effettivo interesse pubblico alla tutela del credito fondiario, individuabile nell'intento di favorire e facilitare la diffusione della proprietà immobiliare attraverso la predisposizione di un'attività creditizia che si svolge con le modalità di un pubblico servizio.

Nel tempo è mutata la prospettiva storica del credito fondiario evolvendosi da mezzo di mobilitazione della proprietà fondiaria, in cui la proprietà immobiliare costituiva il presupposto per ottenere il finanziamento, senza vincoli di destinazione, a un mezzo di finanziamento specialmente ed esclusivamente diretto all'acquisto od alla conservazione del valore della proprietà immobiliare.

La prima sistemazione organica delle regole che disciplinano il credito fondiario si ebbe con l'emanazione del Testo Unico delle Leggi sul credito fondiario approvato con il **R.D. 16-lug-1905 n. 646**.

L'attuale disciplina è regolata dagli artt. 38-42 del Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia approvato con **D. Lgs. 1-set-1993 n. 385**.

L'oggetto del presente studio è quello di analizzare i rapporti tra questa disciplina speciale nell'ambito della procedura esecutiva individuale con le norme che regolano la procedura fallimentare ed in particolare la problematica che si viene a determinare al momento della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata in sede di procedura esecutiva individuale.

L'art. 51 della legge fallimentare introduce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali dalla data della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, salve diverse disposizioni di legge speciale.

L'art. 52 L.F. co. 1 prevede, dall'altro, che con il fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

L'art. 41, co. 2, TULB detta tre norme in tema di rapporti tra azione esecutiva fondiaria e fallimento e precisamente dispone che:

1. l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore;
2. il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione;
3. la somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

Quest'ultimo articolo introduce **il principio della “indifferenza della procedura speciale rispetto al fallimento”**. L'attribuita prevalenza alla procedura speciale costituisce conferma di quanto già previsto per il passato, con conseguente attribuzione al creditore fondiario di una sorta di autonomia processuale rispetto alla procedura concorsuale, da cui l'esecuzione speciale non risulta per nulla condizionata.

Deriva appunto da tale normativa speciale il problema del coordinamento tra le due procedure esecutive, quella concorsuale e quella individuale, problema derivante dalla circostanza che il legislatore nulla ha statuito in ordine al modo in cui il privilegio riconosciuto al creditore fondiario possa armonizzarsi con uno dei principi cardine della procedura fallimentare, principio rappresentato dall'onere gravante su ogni creditore di far accertare il proprio credito e le cause di prelazione che lo assistono nelle forme e con l'osservanza delle regole proprie di tale procedura concorsuale.

Ai fini del presente lavoro si è, di seguito, ritenuto opportuno rifarsi al contenuto della parte motiva della sentenza n. 846 emessa dal Tribunale di Roma, IV sezione civile, nella persona del giudice dr. Francesco Vigorito, in data 16-gen-2006 in tema di opposizione all'esecuzione da parte della curatela del fallimento *Movitech di De Gennaro Luciano & C. S.a.s. c/o International Credit Recovery S.r.l.*, in quanto la citata sentenza oltre a segnalarsi per l'originale ed efficace sintesi dei più recenti principi giurisprudenziali ha, anche, il merito di ricostruire, con coerente sistematicità, i non sempre facili rapporti tra procedure esecutive per credito fondiario e fallimento.

La definizione della controversia passa attraverso una ricostruzione non solo dei rapporti tra procedure esecutive per credito fondiario e fallimento ma della funzione del progetto di distribuzione che conclude la procedura esecutiva, in tali fattispecie.

Alla luce della disciplina dettata dalle norme sopra richiamate deve ritenersi pacifico che:

- in pendenza di esecuzione fondiaria non è precluso al giudice delegato la vendita degli stessi beni staggiti;
- se la vendita degli immobili ipotecati a garanzia del credito fondiario avviene in sede fallimentare, il curatore non è tenuto a consegnare il ricavato della vendita alla banca, cui sarebbe spettato in caso di vendita dinanzi al giudice dell'esecuzione;
- nell'ipotesi di vendita effettuata in sede di esecuzione individuale il creditore fondiario avrà, al contrario, diritto ad ottenere dall'aggiudicatario l'importo corrispondente al credito vantato in grado ipotecario, fermo restando che "l'azione esecutiva riconosciuta agli istituti di credito fondiario realizza un privilegio di natura squisitamente processuale, consentendo alla banca di conseguire nell'immediato, in via provvisoria, il versamento del prezzo sino alla concorrenza del credito vantato e senza peraltro che tale attribuzione possa incidere ed alterare le regole del concorso sostanziale interessate dalla procedura fallimentare come definite in sede di verifica dello stato passivo (cfr. Cass. 15-giu-1994 n. 5806).

Dall'esame della giurisprudenza della Corte di Cassazione si rileva che tutte le pronunce muovono dalla costante affermazione secondo cui il privilegio riconosciuto agli istituti di credito che agiscono in forza di mutuo fondiario ha carattere meramente processuale, non si traduce cioè in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo stesso. Da tale premessa, comunemente condivisa, la giurisprudenza ha fatto derivare conseguenze diverse su un aspetto essenziale della disciplina.

Da una parte -tesi negativa-² infatti si è sostenuto che la speciale normativa dettata in favore degli istituti di credito fondiario resterebbe priva di senso ove si imponesse agli stessi l'onere, per poter conseguire il risultato utile dell'esecuzione individuale da essi azionata o proseguita, di esplicitare una ulteriore attività processuale consistente nell'insinuazione del proprio credito al passivo del fallimento; e se ne è dedotto che compete viceversa al curatore intervenire nella procedura esecutiva individuale per far valere l'esistenza di eventuali altri crediti di grado peggio (cfr. Cass. 19-feb-1999 n. 1395, 9-ott-1998 n.10017, 15-giu-1994 n. 5806).

Dall'altra parte -tesi affermativa-, invece, si è sostenuto che anche quando l'esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario prosegue dopo il fallimento del debitore è esclusivamente

² Tribunale di Salerno, IV Sezione Civile, procedura n. 265-89 R.G.E., dr.^{ssa} Dezio, provvedimento del 17-lug-2007; procedura n. 58-95 R.G.E., dr.^{ssa} Dezio, provvedimento del 13-dic-2006.

competente il giudice delegato a conoscere dell'esistenza e dell'entità delle cause di prelazione del credito, nonché della distribuzione della somma ricavata nell'esecuzione individuale, di modo che anche l'istituto di credito fondiario deve insinuarsi al passivo del fallimento per poter conseguire, se il credito risulti poi ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata restituendo alla massa l'eventuale somma ricavata in più (cfr. Cass. 15-gen-1998 n. 314; 3-nov-1990 n.11234; 11-mar-1987 n.2532).

Se, tuttavia, si approfondisce il contenuto delle sentenze della Corte (in linea, peraltro, con la motivazione della più recente delle pronunce in materia, Cass. 14-mag-2007 n. 11014, Cass. 17-dic-2004 n. 23572, e con la precedente del 28-mag-1998 n.5267) si rileva che **il contrasto non rileva sul contenuto del progetto di distribuzione.**

Il privilegio di carattere processuale, anche detto *privilegio di riscossione*, riconosciuto all'istituto di credito si sostanzia “nella possibilità per l'istituto creditore non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale ma anche – e soprattutto – di conseguire il risultato concreto cui tale procedura tende, ossia l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, entro i limiti del proprio credito, senza che per questo l'assegnazione ed il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti, e senza che si debba postulare – il che davvero varrebbe a svuotare il privilegio di ogni significato, trasformandolo in un gravoso e non remunerato onere l'obbligo di immediatamente ed incondizionatamente rimettere al fallimento la somma così ricevuta – (Cass. 17-dic-2004 n. 25372).

L'ulteriore conseguenza è che il giudice dell'esecuzione, in sede di predisposizione del progetto di distribuzione, deve limitarsi **ad attribuire provvisoriamente** alla banca la somma ricavata dall'esecuzione nei limiti del credito garantito da ipoteca, spettante allo stesso istituto di credito, senza dover tener conto di ciò che, contestualmente, si verifica nella procedura concorsuale (ad eccezione, ovviamente, della vendita del bene pignorato in sede fallimentare che avrebbe comportato la improcedibilità della procedura individuale).

Questa attribuzione provvisoria non esclude la possibilità che, in sede di riparto fallimentare, vengano soddisfatti crediti che prevalgono sul credito fondiario garantito da ipoteca di primo grado, e che, se non vi è un attivo fallimentare che consenta la soddisfazione di tali crediti, si possa ottenere dalla banca la restituzione delle somme che non gli spettano in base al progetto di distribuzione definitivo approvato dal giudice delegato.

La riscossione avvenuta nella procedura esecutiva potrà divenire definitiva solo ove il creditore fondiario dovesse risultare utilmente collocato in fase fallimentare per l'importo già ottenuto, nel caso contrario lo stesso sarà, invece, obbligato a restituire l'eccedenza.

Ciò che accade in sede fallimentare non incide, quindi, sulle competenze del giudice dell'esecuzione che deve limitarsi in applicazione della disciplina sopra citata, ad attribuire provvisoriamente all'istituto di credito fondiario le somme ricavate dalla vendita nell'ambito dell'ammontare del credito assistito da ipoteca, determinato ai sensi dell'art. 2855 c.c. e comprensivo delle spese sostenute nella procedura esecutiva ed attribuire l'eventuale residuo ricavato della vendita alla curatela fallimentare.

In base ai principi generali è in sede fallimentare e solo in quella che si dovrà procedere a determinare definitivamente la massa attiva (comprensiva, ovviamente, del ricavato della vendita effettuata in sede esecutiva, attribuita provvisoriamente all'istituto di credito fondiario) e la massa passiva (con le varie graduazioni) e si dovrà scegliere se agire eventualmente per la restituzione di quanto, in ipotesi, l'istituto di credito abbia ottenuto in eccedenza in sede esecutiva.

Il giudice dell'esecuzione non potrebbe, in alcun modo, occuparsi di questioni, quali quelle relative, ad esempio, ai crediti prededucibili (si pensi non solo al compenso del curatore, ed alle spese legali sostenute dalla curatela ma alla complessa questione delle spese in prededuzione nel caso in cui alle procedure concorsuali cosiddette minori consegua il fallimento) che sono di esclusiva competenza degli organi fallimentari.

Ed è in sede fallimentare che si dovrà valutare la necessità, affermata da alcune pronunce della Cassazione e negata da altre, della insinuazione dell'istituto di credito fondiario al passivo del fallimento: l'insinuazione può avere una rilevanza solo formale per gli organi della procedura fallimentare nel caso di riconoscimento da parte di questi ultimi della corrispondenza fra quanto provvisoriamente assegnato al creditore fondiario e quanto dovuto; mentre la stessa insinuazione ha sempre una rilevanza sostanziale per l'istituto di credito che ha interesse ad entrare a pieno titolo nella vicenda concorsuale per vedersi riconosciuto la definitività dell'attribuzione ricevuta in sede esecutiva.

Se il progetto di distribuzione predisposto in sede esecutiva ha lo scopo di attribuire in via provvisoria il ricavato della vendita all'istituto di credito fondiario, l'opposizione della curatela al progetto non potrà avere ad oggetto l'avvenuta insinuazione del creditore nella procedura fallimentare, che non è richiesta da alcuna norma come presupposto per l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita all'istituto, né la mancata corrispondenza tra il provvedimento di esecutività dello stato passivo, con il quale in sede fallimentare si è determinato l'ammontare del credito e la determinazione operata dal giudice dell'esecuzione.

L'opposizione potrà eventualmente ed unicamente riguardare l'insussistenza parziale o totale dei presupposti per l'attribuzione provvisoria come ad esempio l'inapplicabilità della disciplina al caso esaminato o l'erronea determinazione dell'ammontare del credito garantito da ipoteca o, ancora, il

mancato computo di pagamenti effettuati dal fallito o l'attribuzione di somme corrispondenti al credito chirografario.

Si può in astratto ipotizzare, che, per ragioni di economia processuale e nel tentativo di realizzare una distribuzione esecutiva conforme alla verifica eseguita in sede fallimentare, il curatore possa far valer in sede esecutiva quanto definitivamente accertato in sede fallimentare ma allo stato la legge non sembra imporre al giudice dell'esecuzione che debba tener conto di ragioni di credito che esulano dallo svolgimento dell'esecuzione individuale qualunque sia il loro grado e, quindi, deve ritenersi che le stesse debbano trovare soddisfazione in sede di riparto fallimentare anche perché le norme sull'esecuzione individuale, così come integrate dalla disciplina del credito fondiario, non richiamano in alcun modo l'art. 111 L.F. che disciplina i crediti cosiddetti prededucibili.

Riassumendo è possibile concludere affermando che ***il privilegio di carattere meramente processuale che assiste il credito fondiario si sostanzia non solo nella possibilità di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale nei confronti dell'imprenditore fallito ma, anche, di conseguire - in via provvisoria - l'assegnazione della somma ricavata, nei limiti del proprio credito, senza obbligo di consegnare, immediatamente e senza condizioni, la somma ricevuta al fallimento.***

D'altra parte, invece, poiché in virtù del principio di esclusività della verifica fallimentare, ex art. 52 L.F., dopo il fallimento del debitore, solo il giudice delegato è competente a conoscere dell'esistenza e dell'entità delle cause legittime di prelazione del credito, nonché della definitiva distribuzione del ricavato, il creditore fondiario deve insinuarsi al fallimento, in modo da consentire la graduazione dei crediti.

All'assegnazione della somma disposta nell'ambito dell'azione esecutiva individuale, pertanto, dovrà riconoscersi solo **carattere provvisorio**, con potere del curatore di pretendere la restituzione, a favore della massa, dell'eventuali somme incassate in eccedenza dall'istituto fondiario.

(VERZA – BOTTIGLIERI)

La disciplina dell'art. 2855 c.c.

La prelazione viene esercitata sul prezzo dei beni che ne costituiscono l'oggetto; per la parte incapiente i creditori privilegiati concorrono, alla pari, con i creditori chirografari. Per **l'ipoteca**, la prelazione si estende agli interessi, al tasso convenzionale, purchè indicato nella iscrizione ipotecaria, dei **due anni anteriori** e di quello **in corso** alla data del pignoramento; a tale proposito si è affermato che dalla mancata previsione del tasso di interesse nella nota di iscrizione ipotecaria deriva che non può essere riconosciuta la prelazione di interessi, neppure al tasso legale (Cass. 13/5/1995 n. 298). Gli effetti della iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi 2

e 3 dell'art. 2855 c.c. e, secondo l'interpretazione prevalente, senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compiuta l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nella iscrizione. Invero, la disciplina degli **interessi successivi** all'anno in corso alla data del pignoramento estende la prelazione solo agli interessi in misura pari al tasso legale e calcolati fino al momento della vendita del bene ipotecato (Cass. 15/3/1995 n.2981); gli interessi che superano detti limiti non possono essere collocati utilmente, neppure in via chirografaria. Breve inciso va fatto sulla **data della vendita** che deve intendersi, secondo consolidato orientamento, quella del decreto di trasferimento e non dell'aggiudicazione (Cass. 29/7/1992 n.9063, Cass. 19/11/1992 n. 12384 e Cass. 8/9/1983 n. 5526).

Vi è da dire che la disciplina di cui all'art. 2855 c.c è stata molto spesso caratterizzata da interpretazioni non univoche ed oggetto di dibattito tuttora aperto, con particolare riferimento al limite dell'anno in corso, ossia all'effettivo intendimento di tale "locuzione".

Non aiuta in tal senso, la giurisprudenza anche se assume particolare rilievo la pronuncia della Suprema Corte (sez. I 26/4/99 n. 4124), pur in tema di fallimento, che esprime la massima "...ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, la locuzione "anno in corso" di cui all'art. 2855 cod. civ. va intesa non come anno solare ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi".

(DI LALLO / NAPOLI)

FASE N. 5: FASCICOLAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Allegati:

- notifiche provvedimento di nomina e termini di deposito documenti ai creditori;
- eventuale rendiconto finale di custodia e liquidazione custode;
- trasmissione progetto di distribuzione ai creditori;
- verbale operazioni peritali.

(OROPALLO/IVONE/PANTALENA)